



FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
E SCHEMA DI CONTRATTO**

Art. 41 c. 12 e art. 87 c. 2 del D.Lgs. 36/2023

SERVIZI TECNICI DI:

**DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE**

AFFERENTI I LAVORI DI

“COSTRUZIONE NUOVO POLO DELL’INFANZIA DI VIA ZANELLA”

**AFFIDATI IN P.P.P. AI SENSI DEGLI ARTT. 180 E SS. DEL D.LGS. 50/2016 E
SS.MM.II**

**INTERVENTO CO-FINANZIATO (PNRR) MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA –
COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE
DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU**

CUP: B81B22000220006

CIG:

Premesse

Il Ministero dell'Istruzione, in data 02.12.2021 ha emanato il DM "per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e delle modalità di individuazione degli interventi di edilizia scolastica", ed ha proceduto alla pubblicazione degli avvisi e relativi allegati.

Il Comune di Parabiago ha partecipato agli avvisi relativi alla "Realizzazione di nuovi edifici scolastici" e "Realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia", candidando la riqualificazione del plesso scolastico di Via Brescia attraverso la realizzazione di un intervento di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici della scuola primaria ivi presenti, in quanto gli stessi, risultano vetusti, con scarse caratteristiche prestazionali sotto il profilo della vulnerabilità sismica ed energetica, con dotazione di spazi insufficienti rispetto alla richiesta, e con caratteristiche tipologiche non adeguate alle moderne necessità di insegnamento, quali piante di forma circolare, posizionamento aule scuola materna al piano primo e non a piano terra, presenza di spazi e laboratori in piani seminterrati, ecc.

Con Delibera di G.C. n.21 del 21.02.2022 è stata approvata la partecipazione del comune di Parabiago all'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

Nel mese di Agosto 2022 sono state pubblicate le graduatorie inerenti le richieste presentate ed il Comune di Parabiago è risultato ammesso con riserva al finanziamento. Nei mesi di Settembre e di Ottobre 2022 si è provveduto a predisporre e trasmettere le informazioni e le integrazioni richieste per la verifica di conformità e scioglimento delle riserve per l'ammissione definitiva.

Con note in data 25.11.2022 (prot. comunale n°34868) e 29.11.2022 (prot. comunale n°35144), il Ministero dell'Istruzione ha comunicato al Comune di Parabiago lo scioglimento delle riserve e l'ammissione al finanziamento, dando mandato all'Ente ad avviare tutte le procedure attuative dell'intervento (per il quale la milestone associata prevede il termine del 31.05.2023 per l'aggiudicazione dei lavori).

L'importo dell'intervento, definito con la scheda progetto approvata con delibera di G.C. n° 21 del 21.02.2022, trasmessa al Ministero per la partecipazione al bando e successivamente aggiornata al fine dello scioglimento delle riserve, ammonta a complessivi € 5.070.000,00 così finanziati:

- Finanziamento PNRR = € 4.320.000,00;
- Finanziamento comunale = € 750.000,00.

In considerazione degli strettissimi tempi imposti per pervenire all'aggiudicazione dei lavori, in coerenza con le indicazioni fornite da parte degli enti sovraordinati, si è ritenuto opportuno prendere in considerazione oltre alle procedure di appalto tradizionale anche quelle in grado di garantire sinergie d'azione con i privati, previste dagli art. 180 e segg. del D.Lgs. 50/2016.

In data 02.12.2022, prot. n° 35671, è stata inoltrata una richiesta di accesso agli atti da parte di un operatore economico per valutare la possibilità di presentare una proposta di PPP relativa all'intervento in discorso risultato pubblicato sugli elenchi dei progetti finanziati.

Con variazione d'urgenza assunta con Delibera di G.C. n°04 del 16.01.2023, l'intervento in discorso, a seguito dell'ammissione a finanziamento, è stato inserito nella documentazione programmatica economico finanziaria dell'Ente (successivamente ratificata con delibera di CC n.05 del 06.03.2023).

In data 31.01.2023, con prott. nn°2831-32-33-34-35-36-37-38, è stata depositata da parte di una costituenda ATI una proposta di Partenariato Pubblico Privato avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione nonché la manutenzione (ordinaria e straordinaria) della scuola dell'infanzia (lotto finanziario 1 - PNRR) con contributo dell'ente concedente derivante dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Investimento 1.1 “piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - e dell'asilo nido (lotto finanziario 2 - LEASING) da finanziare mediante locazione finanziaria ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per un periodo di 15 anni a firma congiunta da parte di una costituenda ATI.

Dalla documentazione presentata è emerso che l'importo complessivo dell'intervento proposto, così come individuato dal PFTE presentato e redatto con i prezzi aggiornati, risulta pari a complessivi € 6.477.120,65 suddivisi, da realizzare unitariamente come intervento unico e suddiviso solo sotto il profilo finanziario in due distinti lotti finanziari:

- Lotto finanziario 1 - PNRR: Pari ad € 4.320.000,00 – Interamente finanziato con i fondi PNRR;*
- Lotto finanziario 2 - LEASING: Pari ad € 2.157.120,64 – Finanziato con leasing finanziario.*

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione Comunale, chiamata ad esprimersi entro il termine perentorio di tre mesi, ha attivato, avvalendosi anche del supporto di professionalità esterne appositamente incaricate, tutte le attività di verifica tecnica, economica, amministrativa, legale e finanziaria, sulla proposta di iniziativa privata presentata dal proponente al fine riconoscendo o meno il pubblico interesse della stessa.

A seguito di tali attività, dopo aver acquisito agli atti la documentazione aggiornata ed aver dato corso alle attività di verifica con l'ausilio di supporti specialistici appositamente incaricati, l'Amministrazione Comunale rispettivamente con Delibera di C.C. n° 5 del 06.03.2023 ha dichiarato la pubblica utilità della proposta procedendo alla sua approvazione.

In data 13.03.2023 è stata predisposta la Determina a Contrarre DTUT 47 con la quale sono stati approvati gli elaborati relativi alla procedura aperta ex art. 60 e artt. 183 e 187 con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e con cui si demanda la procedura di gara alla CdC Vigevano.

A seguito dell'espletamento della procedura di gara di evidenza pubblica, con Determinazione Dirigenziale DTUT 99 del 12.06.2023 si è provveduto ad aggiudicare, a conclusione del procedimento amministrativo conseguente alla proposta di aggiudicazione della CdC di Vigevano trasmessa agli atti di questo Comune in data 12.05.2023, l'appalto di cui al punto precedente al R.T.I. costituito da: HANA S.R.L. - ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. (mandanti) – AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (mandataria), in virtù dell'offerta tecnica acquisita agli atti del servizio, nonché del ribasso percentuale offerto nella misura dello 0,5% sull'importo dei lavori pari ad Euro 4.542.700,00 e del ribasso dello 0,5% sull'importo del canone di manutenzione pari ad Euro 335.000,00.

Successivamente, in data 02.08.2023 è stato sottoscritto il Contratto di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione del nuovo polo dell'infanzia di Via Zanella.

Secondo quanto disciplinato nel contratto, il soggetto Realizzatore/Manutentore dovrà predisporre la progettazione Definitiva ed Esecutiva nei tempi utili a consentire l'avvio dei lavori entro il termine imposto dal PNRR del 30.11.2023.

Entro tale data, conseguentemente sarà necessario aver provveduto all'affidamento dei servizi tecnici afferenti la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, oltre che gli incarichi di collaudo e gli incarichi per la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (Art. 6 L.120/2020).

Il documento che segue, redatto ai sensi dell'art. 41 c. 12 e art. 87 c. 2 del D.Lgs. 36/2023, disciplina i rapporti contrattuali tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione afferenti i lavori di "Costruzione nuovo polo dell'infanzia di via Zanella" affidati in PPP ai sensi degli artt. 180 e ss. del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO/SCHEMA DI CONTRATTO

Al documento che segue è allegato lo schema di parcella posta a base di gara e calcolata ai sensi del D.M. 17/06/2016, in conformità all'art. 1.2 dell'allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023, costituita dai seguenti due elaborati:

- 1) Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (DM 17/06/2016) per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Lotto 1 - PNRR*
- 2) Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (DM 17/06/2016) per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Lotto 2 - LEASING*

Parabiago, 04/08/2023

*Il Responsabile Unico
del Procedimento
(Arch. Vito Marchetti)*

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI PARABIAGO
Provincia di Milano

Repertorio n. _____

----- **CONTRATTO DI APPALTO** -----

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____, nella residenza del Comune di Parabiago, in Piazza della Vittoria 7 20015 Parabiago (MI) presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. -----, Ufficiale rogante, Segretario Comunale del Comune di Parabiago, autorizzato ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono personalmente comparsi i signori:

a) sig. _____, nato a _____, il _____, codice fiscale _____ che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Parabiago, codice fiscale e partita I.V.A. 01059460152, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore _____, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 nonché in forza del Decreto/delibera ----- di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante"

b) sig. _____, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, residente in _____, _____, in qualità di _____, con sede legale in _____, Cod. Fiscale e Partita I.V.A. _____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore" detti comparenti della cui identità personale, capacità giuridica e poteri io Ufficiale rogante sono personalmente certo avendolo accertato mediante identificazione da documento di identità in corso di validità.

Di comune accordo e con il mio consenso le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni.

Premesso che:

- con determina n. _____ del _____ è stato altresì disposto di procedere all'affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione afferenti i lavori di "Costruzione nuovo polo dell'infanzia di via Zanella" affidati in PPP ai sensi degli artt. 180 e ss. del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, intervento co-finanziato (PNRR) Missione 4 – istruzione e ricerca – Componente 1- investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, con delega alla Centrale di Committenza tra i Comuni di Vigevano, Abbiategrasso e Parabiago, ai sensi dell'art. 37 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e art. 1 c. 1 lett. a) del DL 32/2019, conv. con L. 55/2019, come modificato dal DL 77/2021, trattandosi di intervento finanziato con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, conformemente a quanto indicato dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 12 Luglio 2023, inerente il regime giuridico applicabile agli

affidamenti relativi alle procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023 - chiarimenti applicativi e prime indicazioni operative.

- a seguito di espletamento della gara aperta ad opera della Centrale di Committenza tra i Comuni di Vigevano, Abbiategrasso e Parabiago, con determina dirigenziale n. del è stata disposta l'aggiudicazione del servizio in oggetto al seguente operatore economico _____ con sede in _____ P.IVA _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA

1. OBIETTIVI DI PROGETTO – PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E QUADRO ECONOMICO

1. Gli obiettivi di Progetto sono quelli descritti nello Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, parte integrante e sostanziale della proposta di P.P.P., approvato dall'Amministrazione Comunale con delibera di C.C. n° 5 del 06.03.2023.
2. L'importo dei lavori è pari ad € 4.662.200,00, mentre l'importo complessivo del Q.E. risulta pari ad 6.477.120,64.
3. Tali importi, nell'ambito della proposta di PPP, in funzione della tipologia di finanziamento, risultano suddivisi nei seguenti 2 lotti finanziari:
 - a) Lotto Finanziario 1 (finanziato con contributi PNRR), pari ad 4.320.000,00 (importo di quadro economico);
 - b) Lotto finanziario 2 (finanziato dal soggetto finanziatore dell'ATI – BCC Leasing S.p.A.) pari ad 2.157.120,64 (importo di quadro economico)

2. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento da parte del Comune di Parabiago (nel seguito "Stazione Appaltante") dei servizi Tecnici di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione inerenti i lavori di "COSTRUZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA DI VIA ZANELLA", intervento ricompreso nell'ambito del PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 – CUP: B81B22000220006, affidati in PPP al R.T.I. costituito da: ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. (mandanti) – AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (mandataria) che ha individuato quale impresa esecutrice HANA S.R.L.
2. L'opera oggetto di realizzazione da parte del costruttore individuato dal Consorzio AR.CO Lavori (HANA S.r.l.) consiste in un edificio unitario da edificarsi su un terreno libero di proprietà comunale, destinato a Scuola dell'Infanzia e ad Asilo Nido. In funzione della diversa tipologia di finanziamento, l'opera è stata concepita già in fase di progettazione suddivisa in 2 lotti aventi autonomia sia sotto il profilo finanziario che funzionale ma che nell'insieme costituiscono un unico edificio oggetto di realizzazione unitaria.
3. L'appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi:
 - a. direzione dei lavori, CSE e predisposizione di contabilità specifica inerenti i lavori di realizzazione della scuola dell'Infanzia afferente i lavori appartenenti al *lotto finanziario 1*, finanziato con fondi PNRR, di ammontare complessivo pari a € 3.086.600,01.

- b. direzione dei lavori, CSE e predisposizione di contabilità specifica inerenti i lavori di realizzazione dell'Asilo Nido afferente i lavori appartenenti al *lotto finanziario* 2, finanziato mediante leasing, di ammontare complessivo pari a € 1.575.600,00 €.
4. I servizi tecnici oggetto di affidamento, nello specifico, avranno ad oggetto, con riferimento ad entrambe le lavorazioni, le seguenti prestazioni:
- a. DIREZIONE LAVORI: direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, controllo e aggiornamento degli elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione, misura, contabilità dei lavori a corpo.
- b. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. 81/2008.
5. L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali di cui sopra dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.
6. Ai sensi dell'art. 65, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
7. La Stazione Appaltante metterà a disposizione del gruppo di progettazione, per la formulazione della propria offerta e l'esecuzione dell'incarico, i seguenti elaborati:
- Estratti della documentazione tecnica del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto dai professionisti individuati dal Promotore ed approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 6/03/2023;

3. VALORE DEL CONTRATTO e CLAUSOLA REVISIONALE

1. Il corrispettivo per i servizi oggetto dell'appalto, a base di gara, stimato ai sensi del D.M. 17/06/2016, in conformità all'art. 1.2 dell'allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023, comprensivo di spese, calcolato su importo dei lavori da assoggettare a ribasso, è pari a € **271.964,60** spese incluse e al netto dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali, ripartito come indicato nella successiva tabella:

tabella 1

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo	Importi aggregati
A1	Direzione lavori per realizzazione della scuola dell'infanzia (lotto 1 di lavori)	CPV 71300000-1 Servizi di ingegneria	P	103.817,01	170.310,35
A2	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per realizzazione della scuola dell'infanzia (lotto 1 di lavori)	CPV 71300000-1 Servizi di ingegneria	S	66.493,34	
B1	Direzione lavori per realizzazione dell'asilo nido (lotto 2 di lavori)	CPV 71300000-1 Servizi di ingegneria	S	61.479,34	

					101.654,25
B2	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per realizzazione dell'asilo nido (lotto 2 di lavori)	CPV 71300000-1 Servizi di ingegneria	S	40.174,91	
A) Importo a base di gara				271.964,60	271.964,60
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00	0,00
A) + B) Importo complessivo				271.964,60	271.964,60

L'importo sopraindicato è stato determinato in conformità all'art. 1.2 dell'allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023, che rinvia per le prestazioni professionali ulteriori alle prestazioni di progettazione, tra cui si annoverano appunto le prestazioni di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, al D.M. 17 giugno 2016, tuttora vigente.

2. L'importo contrattuale, spese incluse al netto dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali, è apri a € _____ è ed è costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella che precede:
 - a) Corrispettivo per la Direzione dei Lavori di realizzazione della scuola dell'infanzia determinato alla lettera A.1, nella colonna «IMPORTO», al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
 - b) Corrispettivo per il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva dei lavori di realizzazione della scuola dell'infanzia determinato alla lettera A.2, nella colonna «IMPORTO», al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
 - c) Corrispettivo per la Direzione dei Lavori di realizzazione della scuola dell'infanzia determinato alla lettera B.1, nella colonna «IMPORTO», al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
 - d) Corrispettivo per il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva dei lavori di realizzazione della scuola dell'infanzia determinato alla lettera B.2 , nella colonna «IMPORTO», al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
3. Di seguito, in Tabella 2, si riportano i corrispettivi a base di gara inerenti attività di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai lavori del Lotto 1 – costruzione scuola dell'infanzia, calcolati nel rispetto del DM 17 giugno 2016, ancora applicabile ai sensi dell'art. 1 c. 2 dell'allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023.
4. Il dettaglio delle modalità di calcolo dei corrispettivi posti a base di gara è contenuto nell'allegato “DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LOTTO 1 - PNRR determinazione dei corrispettivi servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (DM 17/06/2016)”, pubblicato secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2.1.

Tabella 2

ESECUZIONE DEI LAVORI LOTTO 1 – REALIZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<QI>>	Σ(QI)	V*G*P*ΣQi	K=23,70% S=CP*K	CP+S
E.08	EDILIZIA	1.616.331,07	6,28539712 00%	0,95	Qcl.01, Qcl.10, Qcl.12	0,6461	62.355,24	14.775,62	77.130,86
S.03	STRUTTURE	620.910,65	7,81712988 00%	0,95	Qcl.01, Qcl.10, Qcl.12	0,6838	31.528,53	7.470,96	38.999,49
IA.02	IMPIANTI	459.843,15	8,43195435 00%	0,85	Qcl.01, Qcl.10, Qcl.12	0,6050	19.939,41	4.724,82	24.664,23
IA.03	IMPIANTI	389.515,14	8,80484012 00%	1,15	Qcl.01, Qcl.10, Qcl.12	0,6050	23.861,57	5.654,21	29.515,78
TOTALE		3.086.600,00					137.684,75 €	32.625,61 €	170.310,35 €

5. Di seguito, in Tabella 3, si riportano i corrispettivi a base di gara inerenti l'attività di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai lavori del Lotto 2 – costruzione asilo nido, calcolati nel rispetto del DM 17 giugno 2016, ancora applicabile ai sensi dell'art. 1 c. 2 dell'allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023.
6. Il dettaglio delle modalità di calcolo dei corrispettivi posti a base di gara è contenuto nell'allegato "DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LOTTO 2 - LEASING determinazione dei corrispettivi servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (DM 17/06/2016)", pubblicato secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2.1.

Tabella 3

c.) ESECUZIONE DEI LAVORI LOTTO 2 – REALIZZAZIONE ASILO NIDO									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q>>	$\sum(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$	$K=24,64\%$ $S=CP \cdot K$	CP+S
E.08	EDILIZIA	842.453,62	7,26365082 00%	0,95	Qcl.01, Qcl.10, Qcl.12	0,6333	36.815,20	9.071,36	45.886,56
S.03	STRUTTURE	305.782,99	9,39491345 00%	0,95	Qcl.01, Qcl.10, Qcl.12	0,6750	18.421,86	4.539,19	22.961,05
IA.02	IMPIANTI	247.745,58	9,95660964 00%	0,85	Qcl.01, Qcl.10, Qcl.12	0,6050	12.685,04	3.125,62	15.810,66
IA.03	IMPIANTI	179.617,81	10,9115256 600%	1,15	Qcl.01, Qcl.10, Qcl.12	0,6050	13.636,03	3.359,95	16.995,99
TOT		1.575.600,00					81.558,13 €	20.096,13 €	101.654,26 €

7. L'appalto è finanziato con risorse PNRR, per le prestazioni rese con riferimento al lotto finanziario 1 dei lavori (prestazioni indicate nella tabella 1 alle lettere A1 e A2). Le fatture attinenti le attività svolte afferenti il lotto finanziario 1 saranno liquidate dall'Amministrazione Comunale.
8. L'appalto è finanziato con risorse derivanti dal leasing, direttamente da BCC Leasing spa, per le prestazioni rese con riferimento al lotto finanziario 2 dei lavori (prestazioni indicate nella tabella 1 alle lettere B1 e B2). Le fatture attinenti le attività svolte afferenti il lotto finanziario 2 saranno liquidate dal soggetto finanziatore (BCC Leasing spa).
9. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 192/2012.
10. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
11. Non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie settore ATECO: attività professionali, scientifiche e tecniche.
12. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del Contratto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato e di tutti i Documenti Contrattuali e all'Offerta, corredata dagli eventuali relativi allegati,
13. Il prezzo, offerto in sede di gara dall'Aggiudicatario, si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento dei servizi, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni

progettuali presso soggetti terzi, pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per i trasferimenti, per l'impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna. Sono, altresì, comprese le spese e/o gli indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, ecc.

14. L'Appaltatore rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche Amministrazioni o con gli Enti terzi che la Stazione appaltante riterrà opportuno al fine dello sviluppo e dell'approvazione del progetto, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società su richiesta della stazione appaltante;
15. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del presente articolo.

4. PROFESSIONALITA' RICHIESTE E GRUPPO DI LAVORO

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 34 c. 1 dell'allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto incaricato delle attività di progettazione, il servizio dovrà essere espletato da soggetti in possesso dei titoli di studio e delle competenze professionali di seguito richieste, nonché iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e **nominativamente già indicati in sede di gara** con la specificazione delle rispettive competenze professionali. Sono quindi richiesti i seguenti requisiti di idoneità di cui all'Allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici:

1	Direttore dei Lavori , iscritto all'Albo degli Ingegneri - sezione A o degli architetti - sezione A abilitato all'esercizio della professione, da almeno cinque anni
1	Direttore operativo Opere Strutturali , con iscrizione all'Albo degli ingegneri o all'ordine degli architetti abilitato alla direzione dei lavori di strutture (S.03)
1	Direttore operativo impianti meccanici a fluido , iscritto all'albo degli ingegneri, in sezione idonea alla direzione lavori in IA.02 , oppure iscritto all'Albo dei periti laureati, abilitati in sezione idonea alla direzione dei lavori in IA.02, oppure iscritto all'Albo dei periti non laureati, abilitati in sezione idonea alla direzione dei lavori in IA.02
1	Direttore operativo impianti elettrici , iscritto all'albo degli ingegneri, in sezione idonea alla direzione lavori in IA.03 oppure iscritto all'albo dei periti laureati, abilitati in sezione idonea alla direzione dei lavori in IA.03 oppure iscritto all'albo dei periti non laureati, abilitati in sezione idonea alla direzione dei lavori in IA.03
1	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione abilitato all'esercizio del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008

2. Il gruppo di lavoro indicato in sede di gara dovrà comprendere tutte le figure professionali di cui sopra. Si precisa altresì che è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali per l'esecuzione del servizio; qualora il medesimo soggetto sia in possesso di più qualificazioni, il gruppo di lavoro potrà essere ridotto proporzionalmente; non è ammessa la coincidenza del Direttore dei lavori con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, stante

l'incompatibilità tra due ruoli, ai sensi dell'art. 114, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di due interventi di lavori ciascuno dei quali è di importo superiore a 1.000.000,00 €.

3. In ogni caso il gruppo di lavoro deve essere composto dai soggetti indicati in sede di gara, fatta salva la possibilità di operare sostituzioni, per giustificati motivi, con soggetti aventi requisiti ed esperienza professionale equivalenti.
4. Resta in ogni caso ferma e impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

5. CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ ED ASSISTENZA AL COLLAUDO

1. L'affidamento dell'incarico sarà formalizzato mediante stipula di contratto in forma pubblica amministrativa, avanti al segretario comunale, con spese a carico dell'aggiudicatario.
2. Il servizio di direzione dei lavori avrà immediato inizio dalla data di sottoscrizione del contratto, fatta salva la facoltà del RUP di procedere con comunicazione a mezzo PEC da inoltrare all'affidatario, disponendo l'avvio del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 17, comma 9 del decreto legislativo n. 36/2023, nelle more della stipula del contratto.
3. L'attività di direzione lavori, comprende ogni necessario controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.
4. Si precisa che i lavori sono stati affidati entro il 30 giugno 2023 e pertanto l'esecutore dei lavori è tenuto al rispetto della disciplina sostanziale del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ne consegue che anche l'attività di vigilanza del direttore dei lavori deve essere effettuata nel rispetto della disciplina sostanziale previgente.
5. Si precisa altresì che i lavori sono effettuati nell'ambito di un contratto di PPP, con assunzione del rischio di esecuzione in capo al soggetto realizzatore con assunzione dei rischi indicati nella matrice dei rischi, allegata parte integrante del contratto di PPP. Dopo l'aggiudicazione e prima dell'avvio dei lavori, la stazione appaltante fornirà al DL tutta la documentazione contrattuale stipulata con il soggetto realizzatore, di interesse per l'espletamento delle attività di direzione e CSE dei relativi lavori.
6. Ne consegue che il direttore dei lavori e i direttori operativi dovranno svolgere tutte le attività di controllo e di vigilanza sui lavori ora previste dall'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 e compatibili con l'assoggettamento dei lavori alla disciplina sostanziale dell'art. 180 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Dovranno altresì essere svolte tutte le attività proprie del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (art. 98 D.Lgs. 81/2018)
7. In particolare, si richiama l'obbligatorietà delle seguenti prestazioni:
 - 1) Direzione lavori (art. 1 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023)
 - 2) Direzione operativa (art. 2 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023)
 - 3) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (art. 98 D.Lgs. 81/2018)
 - 4) prove di accettazione (art. 4 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023)
 - 5) tenuta dei documenti contabili e redazione dei SAL (art. 12 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023). Si specifica che ai sensi dell'art. 12 c. 7 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 dovrà essere tenuta contabilità distinta fra lotto 1 e lotto 2, in quanto attiene a due diverse fonti di finanziamento e a due diversi quadri economici.
 - 6) Controllo e aggiornamento elaborati di progetto ed elaborati "as built", aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

- 7) Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art. 2, dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023)
- 8) Modifiche del contratto (art. 174 D.Lgs. 50/2016)
- 9) Verifica degli elaborati "as built"
- 10) Supporto e coordinamento con il Collaudatore in corso d'opera sia per la attività inerenti gli atti e i documenti da redigere, verificare e avallare, che in merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso d'opera e per le attività inerenti le visite e verifiche di collaudo tecnico funzionale e tecnico amministrativo finale ed anche in merito alla verifica delle documentazione ed elaborati "as built" (Ai sensi dell'art. 215, comma 4, lett. c) del DPR 207/2010, i lavori sono soggetti al collaudo in corso d'opera ai sensi degli artt. 216, comma 1, e 221 del DPR 207/2010)
- 11) Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento delle attività di sua competenza e per l'assistenza necessaria ai fini:
 - a. della raccolta e predisposizione della documentazione (anche quella a carico dei progettisti e delle imprese), per le richieste dei pareri ed autorizzazioni agli enti preposti (USL, VVF, Regione, Comune, Arpa, Inail, ecc.),
 - b. della consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built", libretti e manuali d'uso e manutenzione,
 - c. della presentazione delle richieste di pareri ed autorizzazioni agli enti preposti di cui al precedente punto,
 - d. del recepimento di tutte le relative richieste e prescrizioni,
 - e. dell'ottenimento dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, da parte degli enti preposti (USL, VVF, Regione, Comune, Arpa, Inail, ecc.).
8. L'incarico è affidato e accettato con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotte e risultanti: dalle clausole del presente contratto che costituiscono la manifestazione di tutti gli accordi intervenuti tra le parti; dalle vigenti disposizioni di legge in materia di prestazione d'opera intellettuale relativa al titolo richiesto; dal codice civile, ove non diversamente disciplinato dalle fonti succitate. L'incarico deve essere svolto in conformità alle norme sopra indicate che il professionista incaricato, con la firma del presente contratto, dichiara di conoscere e di accettare.
9. E' altresì compito dell'affidatario:
 - a) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
 - b) provvedere alla segnalazione al Responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 174 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, cui è assoggettato l'esecutore dei lavori, in materia di subappalto
 - c) provvedere alla segnalazione al Responsabile del procedimento, di qualsiasi fatto ed evento inerente l'esecuzione dei lavori che possa dar origine ad una modifica del contratto di PPP, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 50/016 e s.m.i.
 - d) impartire all'impresa affidataria le disposizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine e devono essere comunicati al Responsabile del procedimento, dando atto che la trasmissione degli ordini di servizio, dei verbali, deve avvenire via PEC;
 - e) redigere i processi verbali di accertamento di fatti (in particolare quelli relativi all'avvio, sospensione, ripresa e ultimazione dell'esecuzione), che devono essere inviati al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della relativa redazione;
 - f) redigere le relazioni per il Responsabile del procedimento, quali una relazione particolareggiata qualora emergano elementi tali da configurare legittima causa di risoluzione per inadempimento del partner privato ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.
 - g) procedere alla consegna dei lavori sia del Lotto 1 sia del Lotto 2, intrinsecamente correlati per ragioni realizzative, **entro il termine tassativo del 30 Novembre 2023**, che rappresenta un termine inderogabile,

in virtù del finanziamento PNNR delle opere del Lotto1.

- h) redigere i certificati necessari, quali il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, da inviare al Responsabile del procedimento entro 5 giorni dallo stesso.
- i) tenere la contabilità delle spese e degli interventi, separatamente per ciascun lotto.
- j) verificare conseguentemente e periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- k) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori previsti nel contratto di PPP stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento;
- l) valutazione dei seguenti profili:
 - la qualità dei lavori, dei materiali e delle tecniche costruttive (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e/o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta);
 - l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
 - il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
 - l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
 - la soddisfazione del cliente/utente finale;
 - il rispetto da parte del soggetto realizzatore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
 - la segnalazione tempestiva al Responsabile del procedimento di eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del Responsabile del procedimento delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti, ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.
- m) verificare il rispetto degli obblighi dell'impresa affidataria e del subappaltatore che comprende:
 - verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici, indicate dal soggetto esecutore ai sensi dell'art. 173 del D.Lgs. 50/2016;
 - controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - essendo applicabile al contratto di PPP e pertanto ad entrambi i due lotti di lavori da dirigere, gli articoli 10, 11 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 173 c. 8 del medesimo decreto, l'attività del direttore dei lavori comprende altresì il controllo dei corretti adempimenti retributivi del contraente nei confronti delle maestranze impiegate nei lavori e vigila costantemente sui lavori, al fine di poter determinare con certezza in ogni momento i nominativi dei soggetti effettivamente impiegati nelle lavorazioni e il relativo impiego, siano essi dipendenti dal contraente o da subappaltatori, ai fini della corretta applicazione degli art. 10 e 11 del D.Lgs. 50/2016
 - verificare conseguentemente e periodicamente il possesso e la regolarità da parte del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
 - essendo applicabile al contratto di PPP e pertanto ad entrambi i due lotti di lavori da dirigere, gli articoli 17 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 173 c. 8 del medesimo decreto, l'attività del coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva comprende altresì il controllo del corretto adempimento da parte dell'esecutore degli obblighi in materia di sicurezza previsti dal citato comma 17.
 - accertare le contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
 - provvedere alla segnalazione al Responsabile del procedimento dell'inosservanza, da parte

dell'impresa affidataria, delle disposizioni di cui all'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 105, applicabili, del medesimo decreto.

- n) comunicare al Responsabile del procedimento le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto.
- o) disporre la sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, nei soli casi previsti dall'art. 10 del contratto di PPP sottoscritto con il soggetto attuatore, e precisamente:
 - a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte;
 - b) per ragioni di necessità e di pubblico interesse;
 - c) per le cause di Forza Maggiore.

E' fatto divieto al DL procedere alla sospensione per cause diverse da quelle sopraindicate, stante la previsione dell'art. 10 del contratto di PPP sottoscritto, per cui "nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla S.A. per cause diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il Soggetto Realizzatore/Manutentore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1". In tal caso si valuterà l'eventuale imputabilità al direttore dei lavori per imperizia, negligenza, ai fini dell'attivazione del diritto di rivalsa della s.a. per quanto fosse tenuta a risarcire al contraente civilmente.

- p) Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Soggetto Realizzatore/Manutentore entro il termine non inferiore ad 1 (un) giorno, compilando, se possibile con l'intervento del Soggetto Realizzatore o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile Unico del Procedimento entro e non oltre 5 giorni dalla data della sua redazione

- q) Ai sensi dell'art. 14.1 del contratto di PPP, il tempo massimo di approvazione di ogni stato avanzamento lavori da parte dell'Ente è di 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione dello stesso dal Soggetto Realizzatore. Pertanto il DEC dovrà immediatamente trasmettere il SAL redatto dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Soggetto realizzatore e comunque non oltre 5 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione.

- r) Presenziare a tutte le visite, i sopralluoghi, le verifiche indette dal collaudatore in corso d'opera ed effettuare con solerzia e diligenza tutte le attività di competenza del DL, del DO e dei CSE prodromiche, necessarie e utili alle attività del collaudo in corso d'opera, obbligatorio ai sensi dell'art. 11 del contratto di PPP e da effettuarsi ai sensi dell'art. 215, comma 4, lett. c) del DPR 207/2010, trovando applicazione la disciplina di cui agli artt. 216, comma 1, e 221 del Regolamento.

- s) fornire, in caso di varianti, al Responsabile del procedimento l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato art. 175 comprese tutte relazioni attinenti anche per lavori non autorizzati;

- t) gestire i casi di sinistri alle persone o danni alle proprietà, o i casi di forza maggiore compilando una relazione nella quale descrive i fatti e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose;

- u) effettuare, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'impresa affidataria di intervenuta ultimazione delle prestazioni, i necessari accertamenti in contraddittorio con la stessa e nei successivi cinque giorni, rilasciare il certificato di ultimazione delle prestazioni;

- v) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di CSE previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza.

10. Nello svolgimento delle sue funzioni il DL e il CSE, è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività

Commentato [SB1]: considerata la clausola contrattuale del contratto PPP di Parabigo, consiglio di inserire tale adempimento obbligatorio a carico del DL

esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede ai sensi dell'art. 1375 codice civile. secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Responsabile del procedimento, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.

11. Dovrà essere garantita l'assistenza tecnica ed amministrativa relativamente ad adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti (quali, per esempio, in materia di adempimenti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC e Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.);
12. compete alla Direzione Lavori la verifica dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte in conformità al progetto esecutivo, nel rispetto delle norme tecniche di settore nonché la verifica di ottemperanza ai Criteri Ambientali Minimi previsti in progetto in sede di realizzazione dell'opera;
13. compete alla Direzione Lavori altresì la verifica del corretto rispetto di tutti gli adempimenti necessari al fine di rispettare la disciplina in materia di DNSH "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.
14. dovrà essere in particolare effettuata la verifica del rispetto delle previsioni di cui al programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice nell'ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere entro il termine concordato con il Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari, il monitoraggio e verifica delle fatturazioni tra appaltatore e subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere in rapporto all'emissione di ciascun S.A.L., al fine del controllo continuo della situazione delle quietanze degli stessi; durante l'esecuzione dei lavori la Direzione Lavori provvederà ad evidenziare la necessità di modifiche o chiarimenti al progetto almeno un mese prima dell'esecuzione in cantiere delle lavorazioni oggetto di modifiche;
15. Da parte dell'Ufficio di Direzione dei Lavori dovrà essere garantita la presenza per almeno 2 ore 3 volte a settimana del Direttore dei Lavori o di un Direttore operativo o di un eventuale Ispettore di Cantiere (quest'ultima figura qualora offerta in sede di offerta tecnica) anche alternativamente, presso la sede di esecuzione delle opere, da documentare tramite annotazioni, verbali e documentazione fotografica di supporto in merito a quanto rilevato, riscontrato, impartito e disposto, nonché, se del caso, alle decisioni prese ed alle misure adottate. In funzione della complessità delle lavorazioni la Direzione Lavori assicurerà la presenza del Direttore Lavori incaricato e/o del Direttore operativo e/o dell'ispettore di cantiere. Il Direttore dei Lavori garantirà ad ogni modo la presenza in cantiere almeno 2 volte a settimana. La documentazione fotografica sarà necessaria anche ai fini della presentazione degli stati di avanzamento delle opere.
16. Nell'arco della giornata lavorativa (fascia oraria 8,00-17,00), in caso di necessità, dovranno essere sempre contattabili e reperibili il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione o un loro delegato appartenente all'Ufficio di Direzione dei Lavori, che dovranno, qualora non presenti presso la sede delle attività in appalto al momento della chiamata, se richiesto, recarsi sui luoghi oggetto di incarico nel più breve tempo possibile dal momento della richiesta di intervento.
17. I soggetti che assumeranno l'incarico di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione saranno i diretti referenti con cui si interfacerà la Stazione Appaltante; dovranno pertanto essere comunicati i rispettivi recapiti telefonici, indirizzi e-mail, PEC, con conferma di lettura, sempre raggiungibili.
18. Dovrà essere istituito un servizio di "reperibilità – pronta disponibilità h 24" nelle fasce orarie, notturne, serali (fascia oraria 17,00 p.m.- 8,00 a.m.) e nelle giornate non lavorative (nell'intero arco delle 24 ore). A tale scopo Il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione individueranno e

comuniceranno alla stazione appaltante i nominativi dei soggetti delegati a tale funzione che garantiranno il servizio in questione ed in particolare, qualora richiesto e ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante:

- a. forniscono l'adeguato supporto per la gestione di tutti gli aspetti inerenti l'ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza, sia tramite comunicazioni telefoniche, che tramite comunicazioni per via telematica (posta elettronica, pec.);
 - b. si recano quanto prima sui luoghi oggetto dell'attività entro e non oltre le 2 ore dalla richiesta per poter impartire le disposizioni e fornire le indicazioni ed il supporto necessari – salvo circostanze di motivata urgenza nelle quali il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (o un suo sostituto) dovranno recarsi tempestivamente nei luoghi del cantiere.
19. dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e, in specie, dovrà essere aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 7 dovrà essere continuamente mantenuta aggiornata tutta la contabilità dei lavori di ciascun lotto sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;
 20. il Direttore dei Lavori deve relazionare sull'esecuzione dei lavori, sulla corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori e sulle attività relative ai pareri ed in generale gli atti di assenso e/o alle prescrizioni espressi da AST e VVFF, sulla situazione dei subappalti, cottimi e subaffidamenti in genere (presenze, andamento dei lavori, verifica fatturazioni e situazione contabile accertata o di previsione in rapporto all'emissione, intervenuta e/o in programma, di ogni S.A.L.), previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali ritardi, con cadenza quindicinale; la relazione deve essere esaustiva, specifica (edilestrutturale-impiantistica), corredata da documentazione fotografica esauriente. La Stazione Appaltante si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Direttore dei Lavori;
 21. il direttore dei Lavori cura l'aggiornamento del Cronoprogramma generale e particolare dei Lavori segnalando tempestivamente eventuali scostamenti;
 22. dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione e contabilizzazione dell'opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera, al collaudo statico ed a quello tecnico-amministrativo, nonché per la corretta e puntuale rendicontazione dei lavori agli Enti erogatori dei contributi a finanziamento dell'opera e quant'altro necessario alla corretta gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'opera ancorché non esplicitamente indicata nel presente disciplinare d'incarico;
 23. dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dal capitolato speciale d'appalto;
 24. dovranno essere garantiti i necessari contatti e sopralluoghi con le Aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica e altri servizi (telefonia, dati, altro) per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico-organizzativi relativi alla realizzazione degli allestimenti impiantistici e le successive pratiche di allacciamento, nonché l'assistenza alla Stazione Appaltante nei rapporti con detti Ente;
 25. sono incluse nel presente affidamento le eventuali varianti proposte dalla D.L. e dall'impresa per miglierie/ottimizzazioni al progetto esecutivo
 26. Qualora, nell'esecuzione dell'opera, sentito il parere del Responsabile Unico del Procedimento, si rendesse necessario, nei casi e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 175 del D.Lgs. 50/2016, una modifica al contratto di lavori, il DL dovrà garantire la predisposizione di modifiche al progetto e l'immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione, che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, potrà essere predisposta la perizia. In tal caso sarà corrisposto il compenso per le opere aggiuntive oggetto di direzione dei lavori e di

coordinamento per la sicurezza, da determinarsi nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo dei corrispettivi previsti dal D.M. 17.06.16, tuttora vigente ai sensi dell'art. 1 dell'allegato I.12 del D.Lgs. 36/2023 applicando le medesime condizioni ed il ribasso percentuali offerti in sede di gara; il compenso per le eventuali varianti c.d. "in assestamento", ossia senza modifica dell'importo di contratto, è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta quale prestazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori.

27. La Direzione Lavori assicurerà la restituzione dell'"as built" da trasmettere alla S.A. secondo lo Stato Avanzamento Lavori ed entro non oltre 30 gg. dal completamento della lavorazione.
28. Nella predisposizione delle eventuali modifiche ex art. 175 del D.Lgs. 50/2016 si intendono inoltre compresi tutti gli adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strutture in conglomerato cementizio armato e metalliche, impianti, contenimento delle dispersioni termiche e verifica delle prestazioni energetiche in genere dell'edificio, abbattimento delle barriere architettoniche, ecc., nonché quanto necessario per l'ottenimento degli eventuali atti di assenso e/o pareri di competenza degli Enti tutori (A.S.S., Vigili del Fuoco, ecc.), ivi compresi tutti i contatti e le verifiche con i tecnici e funzionari degli Enti interessati, necessaria ad una rapida approvazione delle modifiche;
29. Dovrà essere predisposta la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, certificati, rapporti di prova, eventuale certificazione delle strutture ai fini della prevenzione incendi (laddove necessario), degli impianti, di conformità dei materiali, di tutti i dispositivi di sicurezza installati, prove di collaudo, elaborati "as built", e tutto quant'altro necessario o accessorio, anche se in questa sede non menzionato, per l'ottenimento del C.P.I., dell'agibilità e di tutte le altre autorizzazioni e nulla osta previsti: la consegna della documentazione di cui sopra, salvo motivazioni non ascrivibili alla Direzione Lavori, che andranno debitamente giustificate per iscritto, dovrà avvenire tempestivamente per rispondere ad eventuali scadenze normative. La stazione appaltante ha facoltà di procedere con richiesta/sollecito scritto a cui l'affidatario è tenuto a rispondere entro i termini ivi indicati.
30. Il Direttore dei Lavori dovrà garantire che entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di fine lavori venga prodotta alla Stazione appaltante la seguente documentazione: as built dei lavori realizzati (opere edili, strutturali, impiantistiche); manuali tecnici degli impianti, di funzionamento, di manutenzione, di gestione, ecc; dichiarazioni di conformità e certificazioni dei materiali impiegati, ed ogni altra documentazione inerente o conseguente i lavori eseguiti ai fini dell'ottenimento di tutti i collaudi necessari.
31. Le partecipazioni a riunioni e tutte le attività correlate a quanto sopra esposto sono a tutti gli effetti già compensati nella somma complessiva dei corrispettivi.
32. Si applicano le penali di cui al successivo art. 20

6. CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI,

1. Il servizio di CSE avrà immediato inizio dalla data di sottoscrizione del contratto, fatta salva la facoltà del RUP di procedere con comunicazione a mezzo PEC da inoltrare all'affidatario, disponendo l'avvio del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 17 c. 9 del D.Lgs. 36/2023, nelle more della stipula del contratto
2. Dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori;
3. il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire al R.U.P. l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti. Inoltre sarà preciso obbligo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificare la idoneità e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS)

delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;

4. il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà predisporre la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse, nonché all'aggiornamento del Fascicolo dell'opera;
5. il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e, pertanto verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo alle imprese, nelle modalità previste dalla normativa vigente, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte delle imprese, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al R.U.P.. Resta ferma la riserva della Stazione Appaltante nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del R.U.P. di segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza, impregiudicata l'azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli 20(penali) e 21 (Risoluzione del contratto);
6. Si richiama inoltre quanto disposto per il servizio di Direzione Lavori e per quanto attiene il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dal precedente articolo. Il Coordinatore della Sicurezza dovrà pertanto attenersi a quanto indicato nell'articolo richiamato di propria pertinenza;
7. il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori e/o il Responsabile dei Lavori;
8. a comprova del puntuale adempimento del presente contratto, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvederà all'annotazione sul Giornale dei Lavori dei sopralluoghi effettuati, il rimando al verbale di visita (di cui una copia sottoscritta dalle parti dovrà essere disponibile in cantiere), le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa;
9. il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile ovvero del DURC. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al R.U.P.;
10. il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà inviare al Responsabile dei lavori una relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere periodica secondo necessità, ma con **cadenza massima quindicinale**, con l'obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
11. il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà altresì garantire l'assistenza relativamente a tutti gli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti, ivi comprese le verifiche sui subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere, previste all'art. 174 e 105, per quanto applicabile, del D.Lgs. 50/2016 e dal D. Lgs. 81/2008 quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la verifica della congruità degli oneri della sicurezza dei subcontratti, la predisposizione dell'aggiornamento della notifica preliminare, e dovrà svolgere, in collaborazione con il R.U.P. tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza;
12. per la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali modifiche del contratto, sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo della tariffa professionale vigente (D.M. 17.06.16) tuttora vigente ai sensi dell'art. 1 dell'allegato I.12 del D.Lgs. 36/2023, applicando le medesime condizioni offerte in sede di gara.

7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. I servizi in appalto dovranno essere svolti a stretto contatto con l'Ufficio Tecnico – Area Lavori Pubblici

della Stazione Appaltante, attraverso un confronto costante con i tecnici del suddetto ufficio in merito alle tipologie di intervento e alle soluzioni adottate.

2. L'Appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente, con nota scritta, alla Stazione Appaltante ogni circostanza, quale, a titolo esemplificativo, l'esistenza di interferenze con infrastrutture esistenti, sottoservizi, ecc., che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera oggetto di progettazione.
3. L'Appaltatore dovrà tenere in debita considerazione tutta la documentazione messa a disposizione dalla Stazione Appaltante, in particolare quella relativa a pareri eventualmente già acquisiti e a lavori eseguiti o in essere nelle aree di intervento.
4. Il corrispettivo dell'appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidati all'Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
5. Si evidenzia che l'importo dell'appalto si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento dei servizi, anche se non specificamente indicato nei documenti dell'appalto, e, in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni progettuali presso soggetti terzi, pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per i trasferimenti, per l'impiego di personale specializzato e professionisti, e ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante. Sono, altresì, comprese le spese e/o gli indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, ecc.. A titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono comprese le seguenti prestazioni complementari:
 - tutte le attività che l'Appaltatore riterrà necessarie per l'esecuzione dei rilievi metrici, delle prove sui materiali e sui manufatti e delle verifiche dello stato di fatto, sia delle aree oggetto di intervento che delle aree circostanti (ove necessario) e qualunque altra verifica, ispezione, indagine o attività necessaria volta a conoscere lo stato dei luoghi, comprese eventuali cavità e/o sottoservizi;
 - la redazione di tutte le relazioni e gli elaborati necessari per la definizione del progetto in conformità alle disposizioni legislative e in relazione alla tipologia di intervento;
 - la predisposizione di tutta la modulistica, le relazioni e gli elaborati grafici, anche cartacei ove richiesto, da trasmettere agli organi deputati al rilascio di pareri/autorizzazioni e quant'altro previsto dalle leggi applicabili vigenti;
 - la redazione di tutti gli atti e gli elaborati necessari per acquisire autorizzazioni e pareri interni delle diverse unità organizzative della Stazione Appaltante;
 - l'assistenza alla predisposizione degli eventuali documenti da produrre a cura della Stazione Appaltante per le richieste delle autorizzazioni;
 - le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante anche con mezzi propri;
 - l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;
 - il mantenimento dei necessari contatti da tenersi con gli Enti, Organi e Uffici locali;
 - il rilievo e la restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica interessata dalla progettazione.
6. Le prove e le indagini sui materiali che l'Appaltatore riterrà necessario effettuare, pur restando a suo onere e carico come sopra definito, dovranno comunque essere eseguite presso laboratori autorizzati con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 59, commi 1 e 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per i settori di cui alle seguenti circolari:
 - circolare C.S.LL.PP. n. 7617/2010, per quanto ancora in vigore, per l'esecuzione e certificazione di prove sui materiali;
 - circolare C.S.LL. PP n. 7618/2010, per quanto ancora in vigore, per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce;

- circolare 3/12/2019 n. 633/STC del C.S.LL.PP. per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.
7. Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario all'espletamento delle prestazioni.
 8. Di ogni onere per le attività sopra indicate, nessuna esclusa, l'offerente dovrà tenere conto in sede di formulazione dell'offerta.

8. ATTREZZATURE DI LAVORO

1. Nell'espletamento dell'incarico l'Appaltatore dovrà:
 - utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per l'esecuzione delle attività di propria competenza e fornire a richiesta del personale della Stazione Appaltante copia delle rispettive certificazioni;
 - utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale della Stazione Appaltante copia delle rispettive certificazioni;
 - ove occorra, utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti Normative comunitarie, esibendo a richiesta del personale della Stazione Appaltante copie delle rispettive certificazioni di conformità;
 - ove occorra, garantire (a proprie spese) l'esecuzione di tutte le misure previste dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

1. Tenuto conto che l'Appalto ricade nell'ambito del PNRR, ai sensi dell'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, tuttora in vigore in virtù dell'art. 225 c. 8 del D.Lgs. 36/2023, si richiede, a pena di esclusione, quanto segue:
2. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
3. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
4. A tutti gli operatori economici si richiede inoltre di dichiarare di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia

5. Restano ferme gli ulteriori obblighi previsti dall'art. 47 del D.L. n. 77/2021.

10. NORME TECNICHE

1. La direzione dei lavori dovrà garantire che l'esecuzione dei lavori avvenga nel rispetto di:
 - Progetto esecutivo approvato dal Comune di Parabiago
 - D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
 - D.P.R. 207/2010 per le parti in vigore alla data di affidamento del contratto di PPP;
 - D.P.R. 380/2001;
 - decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2023 n. 256, pubblicato in GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022, ad oggetto "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi",
 - Norme Tecniche per le Costruzioni di cui all'aggiornamento approvato con D.M. 17 gennaio 2018 e relativa circolare applicativa n. 7 del 21 gennaio 2019;
 - normativa antincendio (Codice di Prevenzione Incendi di cui al D.M. 03/08/2015, D.P.R. 151/2011, ecc.)
 - Decreto interministeriale 26 giugno 2015, recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici";
 - D.M. 37/2008;
 - D.P.R. 503/1996 e D.M. 236/1989 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
 - normativa in materia di inquinamento acustico (Legge 447/1995, D.P.C.M. 05/12/1997, D.Lgs. 42/2017 e normativa regionale vigente);
 - REC vigente e NTA Piano Regolatore del Comune di Parabiago;
2. I materiali e i prodotti da utilizzare dovranno essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate e di unificazione e alle omologazioni tecniche, e ciò sia per la qualità che per i metodi di fabbricazione, le tolleranze, le dimensioni, le prove di collaudo, ecc.: le relazioni tecniche dovranno indicare la normativa applicata.
3. Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sarà cura e onere del professionista verificare il rispetto, da parte del realizzatore dell'opera di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale vigente, ove non espressamente derogate.

11. AVVIO E TERMINE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

1. I lavori del lotto 1 e del lotto 2, stante il finanziamento con fondi PNRR, dovranno avere inizio tassativo entro il **30 Novembre 2023**, data milestone PNRR, non derogabile. Si informa pertanto che il servizio di DL e CSE dovrà avere **inizio tassativo entro il 30 Novembre 2023**, data milestone PNRR, non derogabile. Il servizio pertanto potrà essere avviato in urgenza ai sensi dell'art. 17 c. 9 del D.Lgs. 36/2023, anche in pendenza della stipula del relativo contratto, ai fini di consentire l'avvio dei lavori, entro la scadenza tassativa sopraindicata, oltre la quale l'avvio dei lavori tardivo comporta la perdita dei finanziamenti europei.
2. La durata del servizio di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è pari alla durata dei lavori sottesi, fino all'approvazione del certificato di collaudo, da redigersi ad opera di collaudatore nominato dal Comune di Parabiago. A tal fine si informa che sia lavori del lotto 1 sia i lavori del lotto 2 hanno durata di **365** (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori e che il termine per la redazione del collaudo è definito in **180 (centottanta) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dal termine di fine lavori. Per l'effetto, i servizi tecnici oggetto del presente affidamento hanno durata stimata in **545 (cinquecentoquarantacinque) giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

12) VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. Trattandosi di appalto di servizi sopra soglia comunitaria, la stazione appaltante nominerà un DEC (direttore dell'esecuzione del contratto) a supporto del RUP per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni affidate, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 8 c. 4 lett. a) dell'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023.
2. Il RUP e il DEC della Stazione Appaltante hanno facoltà di esercitare, sia con riferimento al servizio oggetto di contratto, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato l'Appaltatore e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.
3. L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal RUP e/o dal DEC non esonera in ogni caso l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità, né limita questi ultimi. Pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Appaltatore, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle prescrizioni contrattuali.
4. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare tramite il RUP e il DEC o altra figura dagli stessi delegata, verifiche circa l'effettivo stato di avanzamento dell'esecuzione dei servizi, mediante convocazione di incontri, richiesta di relazione per iscritto, sopralluoghi o con altre forme ritenute idonee, senza che l'Appaltatore possa opporre rifiuto e eccezioni di sorta.
5. È facoltà del RUP e del DEC della Stazione Appaltante accertare in ogni tempo, e in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale dei professionisti incaricati, e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti. A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto a consentire l'effettuazione di verifiche e ispezioni da parte della Stazione Appaltante, e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste e occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti per l'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.
6. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Appaltatore. Per tale evenienza resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.
7. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha facoltà di modificare la composizione del gruppo di lavoro indicato in sede di offerta, per causa di forza maggiore, con professionisti in possesso dei medesimi requisiti professionali offerti in fase di gara. In caso di modifiche non autorizzate, alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di risolvere il contratto.
8. La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione Appaltante medesima. Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione di uno dei componenti del gruppo di lavoro, l'Appaltatore dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quelli del soggetto sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte della Stazione Appaltante.
9. La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l'inosservanza da parte dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

13) SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 119 c. 2 del D.Lgs. 36/2023, le attività di direzione dei lavori, direzione operativa e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione non sono subappaltabili, stante la natura intellettuale delle prestazioni. Inoltre, le attività di direzione dei lavori comportano una responsabilità diretta e personale del soggetto che le esercita che, nell'espletamento delle proprie funzioni, deve garantire un presidio unitario dei lavori per tutta la durata degli stessi e rappresenta la stazione appaltante nei confronti dell'esecutore, esercitando pertanto funzioni non frazionabili né subappaltabili a terzi. Le attività di direzione operativa sono svolte dallo staff indicato in fase di partecipazione e devono essere eseguite in stretto coordinamento operativo con la direzione lavori e per ciò stesso non sono subappaltabili. Le attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori necessitano similmente un presidio unitario, ai fini di garantire la sicurezza in un cantiere ove si eseguono lavorazioni integrali, complesse e contestuali. Ciò comporta, per tali attività, l'impossibilità di affidare a terzi, se non per prestazioni marginali, le attività oggetto di affidamento. Sono subappaltabili a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del direttore dei lavori e del CSE anche ai fini di tali attività. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
2. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili *in solido* nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

14) COLLABORAZIONI

1. L'attività dei dipendenti e dei collaboratori dell'Appaltatore avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'Appaltatore medesimo, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.
2. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'appalto di cui al presente Capitolato, saranno regolati mediante intese dirette ed esclusive tra l'Appaltatore e gli interessati, e le spese per le competenze di questi ultimi saranno a totale carico dell'Appaltatore medesimo, per cui per la loro attività nulla sarà dovuto da parte della Stazione Appaltante, essendo questa compensata nell'importo dell'appalto.
3. La Stazione Appaltante è esente da ogni responsabilità nei confronti dei collaboratori dell'Appaltatore, essendo responsabile nei loro confronti l'Appaltatore medesimo.

15) PAGAMENTI

1. Le prestazioni del professionista vengono liquidate su presentazione di regolare fattura, al Comune per le attività afferenti il lotto finanziario 1 e direttamente a BCC Leasing spa per le attività afferenti il lotto finanziario 2.
2. Le prestazioni verranno liquidate al termine di ogni fase del presente Disciplinare, previa verifica della completezza della documentazione prodotta dal professionista. In particolare:
 - a) Fino al 90% degli onorari mediante acconti proporzionali agli stati di Avanzamento dei Lavori al netto del ribasso presentato;
 - b) Il residuo 10% a seguito dell'approvazione del collaudo dell'opera al netto del ribasso presentato.
3. Ai sensi dell'art. 33 c. 1 dell'allegato II. 14 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di servizio di natura intellettuale, il presente contratto è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 125 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, dunque non si applica l'istituto dell'anticipazione del prezzo.
4. I pagamenti sono subordinati:
 - a) alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore;
 - b) all'acquisizione del certificato di regolarità contributiva dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori;
 - c) agli adempimenti di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto in favore dei subappaltatori, se sono

stati stipulati contratti di subappalto;

- d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
5. In caso di inadempimento contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione del compenso fino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.
 6. Nel caso di impiego di collaboratori e consulenti, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo l'Appaltatore unico contraente e responsabile di tutta l'attività nei confronti della Stazione Appaltante.
 7. Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del D.Lgs. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023.
 8. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'art. 1, comma 909, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, il pagamento avverrà previa emissione, da parte dell'Appaltatore, di fattura in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA della Stazione Appaltante, per il Lotto 1 e al soggetto Finanziatore (BCC Leasing spa) per il lotto 2.
 9. La fattura dovrà essere intestata al Comune di Parabiago e/o al soggetto Finanziatore (BCC Leasing spa), e riportarne, almeno, l'indirizzo della sede legale, il CAP, e il CF/P.IVA, e dovrà essere corredata dagli estremi del contratto, nonché riportare, oltre alla modalità di pagamento, il CIG associato alla presente procedura di appalto e il CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni, nonché i riferimenti previsti dal progetto PNRR che saranno concordati e verificati previamente con l'Amministrazione.
 10. Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall'atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note alla Stazione Appaltante sospende il pagamento, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
 11. In ottemperanza al principio di diritto n. 17 del 17 Dicembre 2018 pubblicato dall'Agenzia delle Entrate, in caso di affidamento delle prestazioni a un raggruppamento temporaneo, la fatturazione da parte dei componenti del raggruppamento e i connessi pagamenti della Stazione Appaltante devono avvenire pro quota di partecipazione nel suddetto raggruppamento temporaneo, poiché ognuno dei suddetti componenti conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, ai sensi anche dell'art. 68, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.
 12. A eccezione dei casi di cui all'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in relazione alle somme a essi dovute per le prestazioni effettuate. In ogni caso l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione della parte dei servizi effettivamente eseguiti dai subappaltatori e i relativi importi, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto.
 13. Gli eventuali pagamenti effettuati direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del certificato di regolarità contributiva dell'Appaltatore e del subappaltatore e

all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti stabiliti dal presente Capitolato Speciale di Appalto.

14. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie settore ATECO: attività professionali, scientifiche e tecniche.

16) COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore dovrà essere munito della polizza di responsabilità civile professionale di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Qualora l'Appaltatore sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
2. Il massimale della polizza assicurativa dovrà avere un massimale non inferiore a **€ 5.000.000,00**
3. Per i partecipanti in forma associata, la polizza dovrà essere posseduta da ciascun componente del raggruppamento, ovvero dalla mandataria, come di seguito indicato:
 - a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento
ovvero:
 - b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura espressamente estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.
4. All'atto della stipula del contratto, l'Appaltatore trasmette alla Stazione Appaltante la polizza di responsabilità civile professionale in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000. In alternativa, l'Appaltatore trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.Lgs. 82/2005). Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
5. La polizza deve estendersi anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti, praticanti, associati (per le associazioni di professionisti) e consulenti.
6. La polizza assicurativa dell'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dai subappaltatori.
7. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
8. Le polizze, di cui ai precedenti commi, devono essere estese, oltre che all'ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell'Appaltatore stesso, e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante. L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.
9. In caso di sinistro l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.
10. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante l'aggiornamento corrispondente della polizza.

17) Garanzia definitiva

1. L'Appaltatore, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, deve costituire, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dall'affidamento da parte della

Stazione Appaltante.

3. L'importo della garanzia definitiva è calcolato, in percentuale sull'importo contrattuale, nella misura prevista dall'art. 117 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, applicando le eventuali riduzioni previste dall'art. 106 c. 8 del D.Lgs. 36/2023 per la garanzia provvisoria.
4. La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, nonché validità, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, fino alla data della verifica di conformità di cui all'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 36 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, che attesti la regolare esecuzione dei servizi, o comunque per almeno 12 mesi successivi alla data di ultimazione dei servizi stessi come risultante dal relativo certificato.
5. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193 (GU Serie Generale n.291 del 14-12-2022) contenente il "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni".
6. Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.
7. La cauzione dovrà essere reintegrata ogni qualvolta la Stazione Appaltante proceda ad escussione, anche parziale. Il reintegro deve essere effettuato nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni. In caso di mancato reintegro entro tale termine, la stazione appaltante ha diritto di recupero del reintegro a valere sui ratei di pagamento da corrispondere.
8. Ai sensi dell'art. 117 c. 13 del D.Lgs. 36/2023, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dal soggetto mandatario in nome e per conto di tutti i componenti del raggruppamento, ferma restando la responsabilità solidale tra essi.
9. Si applica altresì tutto quanto previsto dal suddetto art. 117 del D.Lgs. 36/2023, che regola la costituzione, la quantificazione, i requisiti, la durata, l'utilizzo, il reintegro e lo svincolo della cauzione definitiva.

18) VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante ed in nessun caso l'Appaltatore potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito in violazione di tale divieto;
2. Le previsioni inerenti gli obiettivi e i vincoli del finanziamento non possono essere oggetto di modifica.
3. Qualora, nell'esecuzione dell'opera, sentito il parere del Responsabile Unico del Procedimento, si rendesse necessario apportare una modifica al contratto di realizzazione dei lavori, nei casi e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 175 del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere assicurata la predisposizione di modifiche al contratto, l'immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione, che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, potrà essere predisposta la perizia. In tal caso sarà corrisposto il compenso per le opere aggiuntive oggetto di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, da determinarsi nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo dei corrispettivi previsti dal D.M. 17.06.16, tuttora vigente ai sensi dell'art. 1 dell'allegato I.12 del D.Lgs. 36/2023 applicando le medesime condizioni ed il ribasso percentuali offerti in sede di gara; il compenso per le eventuali varianti c.d. "in assestamento", ossia senza modifica dell'importo di contratto, è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta quale prestazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori.
4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre modifiche al contratto di servizi, che risultino necessarie ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto di variante.

5. Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del RUP o del DEC;
6. Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato dall'Appaltatore per iscritto al RUP o al DEC prima dell'esecuzione della variante o modifica oggetto della contestazione. In assenza di accordo preventivo prima dell'avvio delle prestazioni oggetto di modifica o variante, non sono prese, per qualsiasi natura o ragione, in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio delle prestazioni oggetto di tali richieste.
7. Durante l'esecuzione l'Appaltatore può proporre al DEC eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al precedente comma 8, se non comportano rallentamento o sospensione dell'esecuzione e non riducono o compromettono le prestazioni previste. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.
8. Il DEC, previa autorizzazione del RUP, può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.
9. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 120 c. 1 lettera d) del D.Lgs. 36/2023, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico. Il nuovo contraente subentra al contraente originario, purché in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023 e dei requisiti di capacità economica-finanziaria, rapportati alla quota residua di prestazioni da eseguire, e tecnico-professionale nonché di idoneità professionale richiesti nel bando di gara, compresi i requisiti dello staff dedicato, come da offerta tecnica.
10. Pertanto, per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti sopraindicati dell'operatore economico subentrante ~~succeduto~~. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti della Stazione Appaltante. L'autorizzazione al subentro è subordinata all'avvenuta verifica del possesso dei requisiti.

19) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. I Professionisti incaricati dall'appaltatore sono obbligati all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente capitolato speciale d'appalto e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del Professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è altresì obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.
3. L'incarico deve essere espletato in stretto e costante rapporto con l'ufficio tecnico dell'Amministrazione, ed in particolare con il Responsabile del procedimento e il DEC, dei quali si obbliga a rispettare le direttive.
4. L'appaltatore dichiara di avere nella propria struttura organizzativa il personale in possesso degli adeguati titoli di studio e/o abilitativi idonei e adeguati per lo svolgimento del presente incarico – in ottemperanza alle prescrizioni del bando di gara e alle Leggi vigenti in materia - e avuto riguardo alla tipologia di prestazioni da rendere e del bene oggetto dell'intervento. L'eventuale carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti di

idoneità/di abilitazione, come descritti nel precedente periodo, costituisce grave inadempimento in relazione al quale la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto a danno e spese dell'appaltatore.

20) PENALI

1. La Stazione Appaltante, in relazione all'incarico di Direzione Lavori – Coordinamento per la sicurezza in esecuzione potrà applicare le seguenti penali, fatta salva la facoltà di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 23.
 - per accertata mancata presenza di minimo 2 ore 4 volte a settimana del Direttore dei Lavori o del Direttore operativo o dell'Ispettore di Cantiere (quest'ultima figura qualora offerta in sede di offerta tecnica) anche alternativamente e/o del CSE verrà applicata una penale pari al uno per mille (1‰) dell'ammontare netto contrattuale riferito all'importo della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (a prescindere dall'importo della prestazione e/o della fase per quale si è verificato il ritardo) per ogni giorno di assenza
 - per mancata presenza del Direttore dei Lavori 2 volte a settimana verrà applicata una penale pari al uno per mille (1‰) dell'ammontare netto contrattuale riferito all'importo della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, (a prescindere dall'importo della prestazione e/o della fase per quale si è verificato il ritardo) per ogni giorno di assenza, che sarà trattenuta dalle spettanze dell'Appaltatore
 - per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione e/o negli adempimenti indicati nel presente CSA verrà applicata una penale pari al uno per mille (1‰) dell'ammontare netto contrattuale riferito all'importo della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (a prescindere dall'importo della prestazione e/o della fase per quale si è verificato il ritardo) per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze dell'Appaltatore
2. Nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) a un massimo di € 1000,00 (mille/00) per ciascun inadempimento in relazione alla gravità dell'inadempimento, da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti;
3. In ogni caso, le penali applicate non potranno superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 50 c. 4 del DL 77/2021, conv. con L. 29 luglio 2021, n. 108, in deroga all'art. 126 del D.lgs. 36/2023, trattandosi di appalto co-finanziato con fondi PNRR, fatta salva la risoluzione del contratto per grave inadempienza contrattuale;
4. In tutti i casi di ritardato adempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione Appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari allo 0,6‰ (zerovirgolasei per mille) del corrispettivo per la singola prestazione interessata dal ritardo, con riferimento all'allegato schema di parcella.
5. La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile laddove l'importo complessivo delle penali applicate, ai sensi dell'articolo ai sensi dell'art. 50 c. 4 del DL 77/2021, conv. con L. 29 luglio 2021, n. 108, superi il 20% (venti ~~dieci~~ per cento) dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta; qualora ciò si verificasse, l'Appaltatore non può pretendere compensi e indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alla parte di attività regolarmente svolta sino a quel momento.
6. L'applicazione delle penali sarà preceduta da una contestazione scritta inviata a mezzo PEC che potrà essere controdedotta dall'Appaltatore entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento. Nelle eventuali controdeduzioni l'Appaltatore potrà far valere le sue ragioni in merito al disservizio o al ritardo contestato. Il

RUP, sentito il DEC del servizio, esaminerà le controdeduzioni eventualmente prodotte e assumerà le definitive determinazioni in merito. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Le penali applicate verranno trattenute sul successivo acconto o sul saldo di cui al precedente art. 15 mediante la riduzione del compenso spettante all'Appaltatore e, in caso di incapienza, a valere sulla cauzione definitiva, prestata ai sensi del precedente art. 24.2

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.
8. Qualora si verificasse la perdita o la revoca del finanziamento, a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire la Stazione Appaltante per i danni cagionati a costei, quali a titolo esemplificativo:
 - a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti e al programma temporale presentato dalla Stazione Appaltante ai fini dell'ammissibilità definitiva al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'intervento realizzato entro i termini previsti del 31 marzo 2026;
 - b) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
 - c) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore;
 - d) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Appaltatore, dell'intervento strumentale alla realizzazione della proposta della Stazione Appaltante ammessa definitivamente a finanziamento, con conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale.

21) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 122 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del medesimo decreto, in materia di sospensioni totali o parziali del servizio, il Committente può risolvere il presente contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, sono state superate le soglie di cui al comma 2 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3 del predetto decreto, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
 - c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
 - d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
2. Ai sensi dell'art. 122 c. 2 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante deve risolvere il presente contratto

durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023
3. Ai sensi dell'art. 122 c. 3 del citato decreto, il direttore dell'esecuzione del contratto, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14. Il DEC, pertanto, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. In assenza del DEC, provvede direttamente il RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. La dichiarazione della stazione appaltante di risoluzione del contratto è comunicata a mezzo PEC all'appaltatore, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del D.Lgs. 36/2023
 4. Ai fini del precedente comma 4, costituiscono gravi inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore, con attivazione della sopra indicata procedura di risoluzione del contratto le seguenti inadempienze:
 - a) L'appaltatore sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente capitolato o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP/RdP
 - b) Lo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto avvenga da parte di soggetti non idonei o non in possesso dei requisiti professionali previsti dal bando e dall'offerta tecnica dell'appaltatore-
 - c) L'appaltatore modifichi la composizione del gruppo di lavoro indicato in sede di offerta, senza la previa autorizzazione della stazione appaltante, ai sensi del precedente art. 12 c. 7
 - d) La mancata sostituzione del personale inadeguato, nel termine indicato dal precedente art. 12 c. 8
 - e) l'inosservanza da parte dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dall'art. 12
 - f) Ogni altro grave inadempimento contrattuale che comprometta la buona riuscita del servizio o possa comportare la perdita del finanziamento PNRR.

22) ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora, per l'intervento di una risoluzione contrattuale in conseguenza di una delle cause di cui al precedente art. 21, l'Appaltatore ometta di eseguire, anche solo in parte, i servizi oggetto di appalto, la Stazione Appaltante potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore.
2. All'Appaltatore inadempiente saranno addebitati costi e danni eventualmente causati alla Stazione Appaltante. Per il risarcimento dei danni, la Stazione Appaltante potrà rivalersi mediante trattenute sul credito dell'Appaltatore e, in caso di incapienza, mediante escussione della garanzia definitiva.

23) RECESSO

1. Ai sensi dell'art.123 del D.Lgs. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale

comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio ed effettua la verifica di regolarità dei servizi prestati.

24) VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, il presente appalto, essendo di importo superiore alla soglia comunitaria, è soggetto a verifica di conformità e trattandosi di un appalto a prestazioni periodiche e continuative, la verifica di conformità avviene in corso d'opera, ai sensi del comma 9 del citato art. 116.
2. La verifica di conformità ha la funzione di certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni rese, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni del presente contratto.
3. la verifica di conformità deve essere completata non oltre tre mesi dall'ultimazione delle prestazioni.
4. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal direttore dell'esecuzione.
5. La cadenza delle verifiche può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore dell'appaltatore
6. Al fine di consentire la verifica di conformità in corso di esecuzione, l'appaltatore comunica mensilmente al DEC il calendario degli accessi in cantiere del direttore dei lavori e/o del direttore operativo che, salvo imprevisti, da comunicare tempestivamente al momento dell'insorgenza, deve essere rispettato.
7. Il DEC effettua almeno un controllo casuale in cantiere a trimestre, per verificare l'effettiva presenza del DL/DO in cantiere e ne rilascia processo verbale, da richiamare nel certificato di verifica di conformità
8. Il certificato di verifica di conformità verrà redatto in formato digitale dal DEC e contiene i seguenti elementi:
 - a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - b) l'indicazione dell'esecutore;
 - c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
 - d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
 - e) il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - f) il richiamo verbale di controllo in corso di esecuzione;
 - g) il verbale del controllo definitivo;
 - h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;
 - i) la certificazione di verifica di conformità.
9. Resta ferma la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
10. Il certificato di verifica di conformità è trasmesso tempestivamente dal DEC al RUP e comunque entro il termine di 5 giorni
11. Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. Il RUP comunica al DEC le eventuali contestazioni fatte dall'esecutore

Commentato [SB2]: riducibile

Commentato [SB3]: proposta operativa che ritengo possa esservi utile

al certificato di conformita'. Il DEC riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall'esecutore e propone le soluzioni ritenute piu' idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformita' emesso.

12. Ai sensi dell'art. 37 c. 6 e 27 c. 1 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'esecutore, si procede, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo nonche', sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023, con le modalita' e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

25) CONTROVERSIE

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Milano.
3. È esclusa la competenza arbitrale.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione delle prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

26) INCOMPATIBILITA'

1. Il Professionista non deve trovarsi, per l'espletamento dell'incarico in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 o ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento professionale o contrattuali, e al fine di salvaguardare l'imparzialità del ruolo rivestito si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante eventuali variazioni che dovessero intervenire sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

27) CONFERIMENTO DELL'INCARICO E STIPULA DEL CONTRATTO

1. E' a carico dell'aggiudicatario il rimborso al Comune delle spese di pubblicazione legali, ai sensi dell'art. 225 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, .
2. Entro 60 giorni all'aggiudicazione e decorso il termine di 35 giorni di cui all'art. 18 c 3 del D.Lgs. 36/2023 verrà stipulato il contratto di appalto in forma pubblica amministrativa avanti al segretario del Comune con funzioni di ufficiale rogante da registrarsi con spese a carico del professionista incaricato.
3. L'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito nella comunicazione inviata dall'amministrazione, presentare tutta la documentazione che sarà richiesta per procedere alla stipula. L'aggiudicatario dovrà inoltre, per la sottoscrizione del contratto, costituire apposita garanzia definitiva secondo l'importo e le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e prestare le garanzie di cui al precedente art.16.
4. Tutte le spese inerenti e conseguenti l'incarico conferito sono interamente a carico dell'appaltatore.

28) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata.
2. Titolare del trattamento è il Comune di Parabiago, in persona del sindaco *pro tempore*, il quale procede a nominare l'aggiudicatario quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, derivante dal presente contratto.

3. L'aggiudicatario, pertanto, è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio stesso, come espressamente previsto dagli articoli successivi.
4. L'aggiudicatario dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile del trattamento, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento.

29) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

1. La finalità dei trattamenti dei dati oggetto della presente nomina è la gestione dei dati acquisiti mediante l'espletamento dell'attività di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione afferenti i lavori di "Costruzione nuovo polo dell'infanzia di via Zanella" affidati in PPP ai sensi degli artt. 180 e ss. del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – intervento co-finanziato (PNRR) Missione 4 – istruzione e ricerca – Componente 1- investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU

30) DURATA DEL TRATTAMENTO

1. La proroghe contrattuali per qualsiasi motivo concordate tra le parti.

31) DATI TRATTATI DAL RESPONSABILE

1. Il responsabile per le attività oggetto del presente contratto, potrà trattare, tramite risorse tecnologiche e/o cartacee, i dati personali di cui agli articoli 4, 9 e 10 del RGPD 2016/679.

32) CATEGORIE DI INTERESSATI

1. Gli interessati a cui si riferiscono i dati oggetto del presente contratto sono i soggetti per cui l'aggiudicatario è tenuto a trattare i dati per lo svolgimento delle funzioni previste dal contratto.

33) RICORSO AD "ALTRI RESPONSABILI"

1. La Stazione Appaltante autorizza l'aggiudicatario, nominato Responsabile esterno, laddove ritenuto necessario, a nominare "altri responsabili" per lo svolgimento di attività propedeutiche all'oggetto del contratto, con l'obbligo, da parte dell'aggiudicatario Responsabile Esterno, di informare la Stazione Appaltante - il Titolare - di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di "altri responsabili" del trattamento, così da consentire l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
2. Qualora uno degli "altri responsabili" del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'appaltatrice nominata Responsabile esterno conserva nei confronti della Stazione Appaltante - Titolare del trattamento - l'intera ed esclusiva responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli "altri responsabili".

34) OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. In virtù della designazione attribuita, l'aggiudicatario, quale Responsabile, ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo, è necessario che il Responsabile del trattamento:
 - tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;
 - garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;
 - rispetti le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, su tale

altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;

- tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;
 - assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
 - su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali, in formato intellegibile, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
 - metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati;
 - si attivi per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.
2. In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:
- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
 - raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
 - adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
 - esatti e, se necessario, aggiornati;
 - devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
 - conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
 - trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

35) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Vito Marchetti – Dirigente dell'UTC Comunale.

Contatti: Tel.0331 493001

Mail: vito.marchetti@comune.parabiago.mi.it

36) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, nella legislazione e nei Regolamenti vigenti in materia per quanto applicabili.

Questo atto formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario Comunale ovvero mediante assistenza di personale addetto sotto la mia diretta sorveglianza, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici ed è formato da n. _____ pagine intere e numero _____ righe della _____ pagina sin qui;-----

Richiesto io Segretario Comunale rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico, del quale ho dato lettura alle Parti che dichiarandolo conforme alle loro volontà lo approvano e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono, previa verifica autorizzazione vigente alla firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD), nel modo seguente: -----

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.-----

- Signor _____ in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa _____, mediante firma digitale rilasciata da _____, il cui certificato di firma è valido ed ha scadenza _____;
- Il Responsabile del servizio _____ del Comune di _____, mediante firma digitale rilasciata da _____ il cui certificato di firma è valido ed ha scadenza _____;

IL RESPONSABILE DEL COMUNE

Sig. _____

L'IMPRESA

Sig.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Documento informatico firmato digitalmente con le modalità di cui al D. Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Sottoscrizione per espressa approvazione delle clausole di cui all'art. 1341 comma 2 del Codice Civile - artt. 6, 10, 12 comma 3, art. 25 comma 1.

IL RESPONSABILE DEL COMUNE

Sig.

L'IMPRESA

Sig.

IL SEGRETARIO COMUNALE
